



COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) TENELLA SILLANI	Presidente
(BO) BULLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LEMME	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) GENOVESE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) COSTA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FEDERICA COSTA

Seduta del 25/11/2025

FATTO

Con ricorso presentato in data 13/06/2025 la ricorrente afferma che in data 19/04/2021 ha acceso, sul conto corrente intrattenuto presso la convenuta, una linea di credito di € 350.000,00 garantita da formaggio. Sostiene che: in data 28/10/2024 è stata chiusa l'ultima fede di deposito e ritirato tutto il formaggio dal magazzino generale affidatario; nonostante ciò, il conto anticipi è rimasto aperto con un saldo negativo di 44.574,23 euro; dall'apertura della suddetta linea, la convenuta ha erroneamente addebitato solo sul conto anticipi tutte le spese inerenti al conto, generando, quindi, "interessi passivi composti non legali"; ha richiesto più volte l'addebito sul conto corrente ordinario di € 21.202,48 relativo alle spese inerenti al conto anticipi dalla data di apertura (interessi passivi, bolli e c.d.f.) che sono stati addebitati il 20/05/2025; quanto ai restanti € 23.371,75 ha chiesto più volte un "riscontro oggettivo" che, tuttavia, non è mai pervenuto e, pertanto, ha proposto ricorso all'ABF. La ricorrente chiede all'Arbitro di accertare l'obbligo dell'intermediario di procedere alla chiusura del conto corrente, già richiesta sin dal mese di ottobre 2024; di accertare la non debenza della somma di euro 23.371,75, ritenuta priva di giustificazione in quanto il conto anticipi, a seguito degli svincoli della merce data in garanzia, avrebbe dovuto estinguersi con saldo pari a zero; di disporre la chiusura del conto corrente senza l'addebito della predetta somma, in difetto di idonea documentazione giustificativa; di condannare l'intermediario

alla restituzione delle somme addebitate a titolo di bolli, commissioni di disponibilità fondi e interessi passivi, a decorrere dalla prima richiesta di chiusura del conto anticipi e sino alla data di effettiva estinzione del rapporto.

Con controdeduzioni dd. 28 luglio 2025 l'intermediario eccepisce in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso in quanto parte ricorrente si limita ad indicare genericamente l'importo dell'indebito contestato, senza specificare la causa petendi dell'azione e senza offrire alcun supporto probatorio. Nel merito sostiene che dall'accensione del rapporto di conto corrente, gli estratti conto trimestrali sono stati resi disponibili tempo per tempo a parte ricorrente, che ben avrebbe potuto effettuare i dovuti versamenti in occasione dell'addebito delle competenze. Solo nel mese di 01/2025 parte ricorrente ha sollevato le doglianze in merito agli asseriti errati addebiti sul conto che avrebbero generato "interessi passivi composti non legali". Rileva che con la sottoscrizione del contratto di conto corrente la Società ha autorizzato la Banca preventivamente ed espressamente ad addebitare sul conto gli interessi debitori dal momento in cui questi divengono esigibili, prendendo così atto che la somma addebitata è considerata sorte capitale. Tale previsione è contenuta anche nell'art. 2 del contratto di fido (cfr. altresì art. 120 TUB, comma 2, lett. b) seconda parte). Osserva che la richiesta di estinguere il rapporto di conto corrente, nel mese di 10/2024 è pervenuta all'intermediario a mezzo semplice e-mail ordinaria. Tale citata richiesta non poteva essere processata in quanto non in linea rispetto alle indicazioni contenute nella Guida per l'estinzione del Conto corrente pubblicata sul sito internet. Solo recentemente perveniva richiesta tramite PEC e provvedeva all'estinzione del conto in data 25/06/2025 che, a quella data, presentava un saldo debitore complessivo di 24.336,99 euro.

Chiede in via preliminare l'inammissibilità del ricorso e comunque ne chiede il rigetto per infondatezza.

DIRITTO

Va preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'intermediario resistente.

Sul punto, i Collegi territoriali dell'Arbitro (cfr., ex multis, Coll. Roma, dec. n. 1806/2023; Coll. Bologna, dec. n. 12973/2022) hanno chiarito che occorre distinguere l'ipotesi in cui la domanda sia assolutamente generica o di carattere meramente consulenziale – nel qual caso il ricorso è inammissibile – da quella in cui la domanda, pur circostanziata, risulti carente sotto il profilo probatorio, evenienza nella quale il ricorso deve essere esaminato nel merito e, se del caso, rigettato.

Nel caso di specie, il Collegio ritiene che la domanda della ricorrente rientri nella seconda ipotesi. Il ricorso, infatti, individua lo specifico oggetto della contestazione – ossia la debenza del saldo debitore di euro 23.371,75 – ma risulta carente quanto al supporto probatorio. L'eccezione di inammissibilità deve, pertanto, essere respinta.

Nel merito, la ricorrente chiede l'accertamento della non debenza della somma di euro 23.371,75, assumendo che tale importo non sarebbe dovuto in quanto, alla data del 28/10/2024, sarebbe stato integralmente svincolato il formaggio posto a garanzia della linea di credito.

Dal contratto di apertura di credito risulta che il fido era assistito da pegno sui quantitativi di merce indicati negli atti allegati al contratto. Tuttavia, gli atti di costituzione del pegno non risultano versati in atti e nessuna delle parti ha fornito elementi documentali idonei a chiarire le modalità e gli effetti dello svincolo della garanzia.

In tema di riparto dell'onere della prova nelle azioni di accertamento negativo, incombe sulla parte che agisce l'onere di dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa. Nel caso di specie, la ricorrente non ha fornito adeguata prova dell'asserita estinzione del rapporto di garanzia e della conseguente insussistenza del saldo debitore. Pertanto, la domanda di accertamento della non debenza della somma di euro 23.371,75 non può essere accolta.

Quanto alla lamentata applicazione di "interessi passivi composti non legali", il Collegio osserva che l'art. 2 del contratto di fido prevede espressamente la facoltà per il cliente di autorizzare l'addebito degli interessi debitori sul conto al momento in cui questi divengono esigibili, con qualificazione della somma addebitata quale sorte capitale. Analoga previsione è contenuta nell'art. 5 del contratto relativo al conto tecnico, stipulato il 19/04/2021. In sede di sottoscrizione del contratto, la ricorrente ha dichiarato di autorizzare preventivamente ed espressamente tale modalità di addebito. Tale disciplina risulta conforme all'art. 120, comma 2, TUB. Ne consegue che non è ravvisabile, in astratto, alcuna illegittimità nella modalità di capitalizzazione degli interessi adottata dall'intermediario, in assenza di specifiche contestazioni documentate sui singoli addebiti.

È pacifico tra le parti che la richiesta di estinzione del conto corrente è stata inviata dalla ricorrente nel mese di ottobre 2024. L'intermediario ha dedotto di non aver potuto processare tale richiesta in quanto pervenuta mediante e-mail ordinaria, non conforme alle modalità indicate nella propria guida operativa.

Sul punto, il Collegio richiama il consolidato orientamento dell'ABF secondo cui il recesso dal contratto di conto corrente è atto a forma libera e produce effetti dal momento in cui il destinatario ne ha avuto conoscenza (cfr. Coll. Palermo, dec. n. 3180/2025; Cass. n. 1454/2019).

Nel caso di specie, lo stesso intermediario ha riconosciuto di aver ricevuto la comunicazione di estinzione del rapporto già nell'ottobre 2024. Pertanto, da tale data il rapporto deve ritenersi sciolto per volontà della cliente, indipendentemente dalle modalità formali di trasmissione della comunicazione.

Conseguentemente, non risultano dovute le spese e le competenze (bolli, commissioni di disponibilità fondi e interessi passivi) maturate successivamente alla data di ottobre 2024 e fino alla data di effettiva estinzione del conto (25/06/2025).

Tuttavia, la domanda restitutoria non risulta adeguatamente quantificata, né risultano versati in atti gli estratti conto idonei a determinare con precisione l'ammontare delle somme indebitamente addebitate nel periodo in questione. Ciò non consente al Collegio di procedere a una liquidazione puntuale.

In accoglimento parziale del ricorso, deve pertanto riconoscersi il diritto della ricorrente alla restituzione delle somme addebitate a titolo di bolli, commissioni di disponibilità fondi e interessi passivi nel periodo compreso tra ottobre 2024 e giugno 2025, demandandone la quantificazione all'intermediario sulla base delle risultanze contabili.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE